

CAMERA DEI DEPUTATI N. 674

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, AMENDOLA GIORGIO, CAPALOZZA, CAPRARA, DE MARTINO FRANCESCO, DI NARDO, D'ONOFRIO, DUGONI, FERRI, GATTI CAPORASO ELENA, GIANQUINTO, GOMEZ D'AYALA, LA ROCCA, LI CAUSI, LOPARDI, LUZZATTO, MARTUSCELLI, PIERACCINI, SANSONE, TAROZZI, TURCHI, VIVIANI LUCIANA

Annunziata il 2 marzo 1954

Disposizioni transitorie riguardanti le promozioni, per scrutinio anzichè per esami, ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* per il personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, già nei ruoli ordinari alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'argomento che forma oggetto dell'acclusa proposta di legge ha di già suscitato l'interessamento di altri colleghi e, difatti, senza contare la proposta n. 63 che nell'altro ramo del Parlamento è stata presentata dal senatore Pannullo, possiamo citare le proposte n. 99 (Capugli e Morelli), 287 (Selvaggi e Spadazzi) e 385 (Viola, La Spada ed altri), che da tempo si trovano innanzi alla competente Commissione della Camera.

Senonchè, tutte queste proposte, pur rispondendo al lodevole intento di venire incontro ai desiderata della categoria, sono tuttavia tali da non soddisfarne in pieno le legittime aspettative, ragion per cui abbiamo predisposta l'acclusa proposta di legge che sottoponiamo all'esame e all'approvazione degli onorevoli colleghi.

È da notare anzitutto che il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 5 giugno 1951, n. 376, nell'intento di dare

una definitiva soluzione dell'annoso problema dell'avventiziato, hanno offerto al personale non di ruolo anche la possibilità di essere inquadrato nei ruoli ordinari delle Amministrazioni dello Stato. In tal modo, è stata raggiunta, da un lato, una soluzione più o meno equa nei confronti di quel personale non di ruolo che nel 1939 era stato escluso dai benefici concessi dal regime fascista ai colleghi che rivestivano la qualifica di « squadrista »; e, dall'altro lato, si è tentata una favorevole soluzione del problema dell'avventiziato, dando al rimanente personale non di ruolo la possibilità di accedere, mediante esami, ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, man mano che matureranno, dalla data di collocamento nei ruoli speciali transitori, i prescritti periodi di anzianità.

Devesi però subito osservare che, con la pratica applicazione della legge integrativa n. 376 del 1951, si è venuta a creare, nei

confronti degli impiegati di ruolo, una situazione di disparità, giacché questi — che pur sono entrati nei ruoli in seguito ad un concorso e che sono venuti perciò a trovarsi titolari di un diritto venuto alla carriera — si vedono e si vedranno posposti nelle promozioni ai colleghi già avventizi in conseguenza della anzianità che a questi conferisce la legge 5 giugno 1951, n. 376. Ne deriva che, a parte i riflessi giuridici, gli impiegati già in carriera vengono ad avere ostacolata la carriera stessa per effetto di una vasta immissione nei gradi superiori dei beneficiari delle leggi sui ruoli speciali transitori, con evidenti danni economici e morali.

Ciò premesso, è da precisare che, con la proposta di legge in esame, non intendiamo affatto invalidare o rendere nulle le disposizioni di legge sui ruoli speciali transitori; noi vogliamo soltanto contemperare le esigenze degli avventizi con quelle del personale di ruolo, consentendo ad entrambi un giusto sviluppo di carriera. A tal fine reputiamo necessario un esame delle note agevolazioni concesse al personale non di ruolo, perché solo in tal modo si potranno rilevare i danni e la disparità di trattamento che da esse derivano al personale di ruolo.

1. — Al personale non di ruolo, di cui all'articolo 13, comma sesto, della legge 5 giugno 1951, n. 376, è stata concessa l'anzianità di 5, 7 e 9 anni alla data del 1° maggio 1948, agli effetti dello scrutinio rispettivamente per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C. Con l'attribuzione di tale anzianità, i detti impiegati hanno raggiunto il periodo prescritto di anzianità per le promozioni ai gradi suddetti, prima ancora dei colleghi già in ruolo, e sono andati quindi ad occupare quei posti risultanti disponibili nei gradi stessi e per la cui copertura era venuta a determinarsi negli impiegati di ruolo una legittima aspettativa, giacché la disponibilità di quei posti era entrata a far parte di quella situazione giuridica che è da concludersi — e tale è sempre stata conclamata dalla dottrina e dalla giurisprudenza — come uno specifico diritto quesito alla carriera e, quindi, alle promozioni, agli scatti di stipendio, all'investitura di uffici connessi ai gradi superiori, ecc.

Né va dimenticato che i suddetti avventizi, avendo maturato la predetta anzianità prima del 31 dicembre 1951, sono stati promossi ai gradi suddetti per semplice scrutinio, anziché per esami, essendo questi stati sospesi per tutto il 1951. Gli impiegati già in ruolo, invece, non beneficiando di alcuna riduzione

del prescritto periodo di anzianità, dovranno sostenere i prescritti esami per potervi accedere, a meno che non intervenga una legge a disporre diversamente.

Così, prendendo ad esempio il caso del gruppo A, gli impiegati già in ruolo si vedranno preclusa la possibilità di accedere al grado VII, in quanto che, pur avendo previsto l'articolo 13, comma sesto, della legge 5 giugno 1951, n. 376, che i beneficiari di tale disposizione dovranno essere promossi ai gradi indicati soltanto in soprannumero, è evidente che il riassorbimento di tali posti in soprannumero potrà essere effettuato soltanto con le promozioni al grado VII, sicché i beneficiari delle disposizioni di legge sui ruoli speciali transitori avranno la possibilità di accedere al detto grado VII prima dei colleghi immessi in ruolo a seguito di concorso. Questi ultimi, quindi, ottenuta la promozione al grado VIII, dovranno permanere in tale grado a tempo indeterminato, dato che non vi sarà disponibilità di posti al grado VII fino a quando tutti i beneficiari dell'articolo 13 citato, comma sesto, non avranno ottenuto la promozione al grado superiore.

Naturalmente, la identica situazione si verificherà anche nei confronti del personale di ruolo dei gruppi B e C.

Deve ancora rilevarsi che il personale immesso nei ruoli a seguito di regolare concorso dovrà — per poter accedere ai gradi VIII del gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C — non soltanto maturare per intero il prescritto periodo di anzianità, ma espletare *effettivamente* le mansioni corrispondenti al grado ricoperto. Invece, i beneficiari del più volte citato articolo 13 della legge n. 376 del 1951, oltre ad avvantaggiarsi di un periodo di anzianità di anni 5, 7 e 9 (rispettivamente per i gruppi A, B e C) alla data del 1° maggio 1948, possono aver disimpegnato durante tale periodo mansioni non corrispondenti al grado per il quale l'anzianità stessa viene valutata, in quanto che la concessione del beneficio è, sì, subordinata al possesso del titolo di studio ed allo svolgimento delle relative mansioni, però non alla data del 1939 o, quanto meno, alla data di decorrenza iniziale del beneficio accordato, ma addirittura alla data del 1° maggio 1948. Così, ad esempio, essendo concessa al gruppo A una anzianità di anni 5 alla data del 1° maggio 1948, detti cinque anni cominciano a decorrere dal 1° maggio 1943, e ragione e logica vorrebbero che il titolo di studio e lo svolgimento delle mansioni, se non al 1939, fossero richiesti per lo meno alla data del 1° maggio 1943.

Ne consegue che gran parte di detto personale può, durante il citato periodo di cinque anni, avere espletato mansioni d'ordine o di gruppo *B* e avere conseguito il prescritto titolo di studio prima del 1948, ma non nel 1939 o per lo meno nel 1943, con il beneficio, in questi casi, che il periodo dei cinque anni stessi viene loro computato, con una *fiction legis*, per intero e non dalla data in cui hanno conseguito il titolo di studio e hanno disimpegnato effettivamente le mansioni corrispondenti al grado da ricoprire.

2. — Occorre, poi, prendere in considerazione anche gli avventizi collocati nei ruoli speciali transitori, la cui anzianità, ai fini delle promozioni ai gradi citati, decorre dal 1° maggio 1948

Infatti, tenendo sempre presente l'esempio già addotto del gruppo *A*, ogni funzionario, prima delle norme sui ruoli speciali transitori, conosceva l'entità del rapporto che sarebbe intercorso, al momento degli esami per il grado VIII, tra la disponibilità dei posti vacanti e l'esiguo numero dei concorrenti. Invece, entrate in vigore le suddette norme sui ruoli speciali transitori, i funzionari dovranno concorrere, per quella disponibilità che è rimasta invariata, con un numero di aspiranti di molto superiore, dovendosi tener conto appunto degli aspiranti provenienti dai ruoli speciali transitori.

3. — Per evidenti ragioni di equità deve poi essere considerata anche la situazione di quegli avventizi che, pur potendo beneficiare delle disposizioni per l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, preferirono, prima del 9 giugno 1951 (data di pubblicazione della legge n. 376), affrontare la selezione di un concorso, anziché fare assegnamento soltanto sulle suddette disposizioni dei ruoli speciali transitori. Ora, detti impiegati, dopo aver maturata la prescritta anzianità richiesta per gli esami di promozione ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, si troveranno nella condizione di dover sostenere detto esame insieme con gli ex colleghi avventizi, provenienti dai ruoli speciali transitori, con gli evidenti danni già citati e ricorrenti anche per il personale suindicato.

È superfluo, poi, accennare agli impiegati di gruppo *C*, perché, avendo essi uno sviluppo di carriera lentissimo, si può dire che, per loro, la carriera, non è che si arresti, ma che addirittura termini, dato il gran numero di avventizi che si ingorgherà nei pochi posti vacanti ai gradi superiori.

Da quanto sopra esposto appare chiaro che, per effetto dell'applicazione delle dispo-

sizioni di legge sui ruoli speciali transitori, è venuta a crearsi una situazione che arreca danni non indifferenti alle categorie di personale di ruolo, sulle quali è incontestabile che si ripercuotano in senso negativo le agevolazioni che sono state concesse al personale non di ruolo; il che non era certamente nelle intenzioni del legislatore.

È vero che le citate leggi n. 262 del 1948 e n. 376 del 1951 sono state dettate dal lodevole intento — rimasto purtroppo tale — di risolvere in modo definitivo l'assillante problema dell'avventiziato, ma è altresì vero che il legislatore avrebbe dovuto conciliare gli interessi di tale categoria con quelli del personale di ruolo, la cui carriera, rimanendo inalterata l'attuale situazione, rimarrebbe bloccata per un numero indefinito di anni, con gravissimi danni, oltre che economici, soprattutto morali e giuridici.

Per riparare a questa situazione e per riportare l'armonia e l'equilibrio fra le categorie è stata predisposta l'acclusa proposta di legge, che si compone di un unico articolo e che contiene le seguenti disposizioni:

1°) abrogazione degli esami per il passaggio ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, onde porre sul piede di parità il personale di ruolo e quello non di ruolo, dato che gli impiegati già in carriera, per i motivi in precedenza esposti, sarebbero i soli ad aver sostenuto l'esame di ammissione ed a dover affrontare l'esame di idoneità;

2°) estensione di detto beneficio ai disegnatrici ed assistenti del Genio civile, i quali, in virtù del proprio ordinamento e pur appartenendo al gruppo *C*, sono soggetti agli esami di promozione per il passaggio dal grado XI al X, anziché dal XII all'XI, come avviene per il restante personale di gruppo *C*;

3°) estensione del beneficio stesso ai soli impiegati già in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, nonché a quegli avventizi che, prima di tale data, hanno conseguito la nomina in ruolo a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, anche se la nomina al grado iniziale del gruppo di appartenenza sia stata effettuata successivamente alla data predetta, ma non oltre la data di entrata in vigore della presente legge;

4°) creata in tal modo la parità di condizione, riserva — ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — di un terzo dei posti disponibili al 1° gennaio di ogni anno nei gradi VIII di

gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* per i ruoli d'ordine e X di gruppo *C* per i ruoli dei disegnatori ed assistenti del Genio civile, agli impiegati dei ruoli speciali transitori, nonché riserva dei rimanenti due terzi a favore del personale contemp'ato nella proposta, al fine di metterlo nella condizione di accedere, per scrutinio anziché per esami, ai gradi anzidetti, sempre nei limiti della disponibilità di tali posti:

5°) infine, equiparazione dell'anzianità occorrente per le promozioni per scrutinio ai gradi anzidetti, nei confronti del personale che beneficia della presente legge, all'anzianità stabilita dalle vigenti disposizioni per partecipare agli esami per merito distinto, al fine di riportare tale personale, se non alla pari con gli avventizi del 1939, per lo meno a condizioni di minore sfavore e, comunque, in condizioni di parità con quelli del 1948.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* sono conferite per anzianità congiunta al merito, anziché per esame, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che, anteriormente al 24 giugno 1951, erano in servizio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dopo che avranno maturata l'anzianità prevista dalle disposizioni vigenti per essere ammessi agli esami per merito distinti.

Tale disposizione si applica altresì per le promozioni al grado X di gruppo *C* per il personale dei ruoli dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile, nonché nei confronti del personale non di ruolo che, pur potendo beneficiare delle norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ha partecipato, prima del 24 giugno 1951, a concorso per esami o per titoli ed esami, anche se la relativa nomina nei ruoli ordinari sia stata conseguita dopo tale data, ma non oltre quella di entrata in vigore della presente legge.

Ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro, riserverà al 1° gennaio di ogni anno un terzo dei posti disponibili per i gradi ed i gruppi anzidetti agli impiegati provenienti dai ruoli speciali transitori che non beneficino delle presenti disposizioni, mentre gli altri due terzi saranno riservati a coloro che rientrano nelle norme previste dalla presente legge.

Qualora non si effettui la copertura totale dei posti per ciascuna categoria, i posti rimasti scoperti saranno aggiunti alle percentuali risultanti dalle disponibilità negli anni successivi, dopo effettuata la ripartizione.